

blica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 35. Custodia e conservazione di Chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*), lire 115,000.

Capitolo 36. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spesa obbligatoria*), lire 455,000.

Capitolo 37. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti (*Spesa obbligatoria*), lire 2,800,000.

L'onorevole Budassi ha facoltà di parlare.

Budassi. Prendo occasione da questo capitolo per parlare della legge 14 luglio 1887 abolitiva delle decime; e ne prendo occasione in quanto quella legge influisce sulla determinazione delle congrue. E, poichè non ho trovato altro capitolo sul bilancio adatto...

Presidente. Infatti, onorevole Budassi, Ella su questo capitolo non potrebbe parlare...

Budassi. Ma non c'è altro capitolo, a cui io possa riferire questo argomento, che è pure materia d'una legge, la quale fu presentata dal ministro di grazia e giustizia. Del resto il mio sarà un discorso brevissimo e prego la cortesia dell'onorevole presidente di volermi lasciar parlare e la gentilezza dell'onorevole ministro di ascoltarmi...

Presidente. Ebbene, si limiti ad una semplice raccomandazione.

Budassi. Ringrazio l'onorevole presidente.

La raccomandazione è questa, la legge del luglio 1887 aboliva le decime e si sperava di non parlarne più. Invece si è trovata una sottile distinzione fra decime sacramentali e decime dominicali, e si è veduto che i parroci, facendosi forti di questa distinzione, hanno costretto i proprietari dei fondi gravati a continuare a pagare le decime stesse.

Nella maggior parte dei casi la giurisprudenza, in questo oscillante, ha dato il carico della prova non già ai parroci perchè provassero che le decime erano dominicali, ma ai proprietari perchè provassero che erano sacramentali. Si sono così perdute molte liti, tanto che per non avere questioni e sopraccapi molti proprietari si rassegnano a pagare anzichè litigare. E questo forse anche perchè, a causa di un certo rispetto verso la lunga tradizione religiosa, i tribunali sono spesso molto più benevoli verso i parroci che non verso i debitori delle decime. Ora io raccomando, o che

si abbia il coraggio di fare una legge, che abolisca tutte le decime, e non si veda più lo spettacolo di queste leggi ecclesiastiche, le quali dicono e non dicono, e lasciano sempre, come la nebbia, il tempo che trovano; o che per lo meno si studi il modo di ampliare o modificare la legge esistente, perchè non avvengano i gravi inconvenienti che sono avvenuti fin qui, e perchè la legge non sia una parola vana.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Costa, ministro di grazia e giustizia. La distinzione fra decime sacramentali e dominicali non è sottile, nè arbitraria; essa è nella scienza e nella legge. Io non ho elementi per dire se in quei giudizi si trattasse veramente di decime sacramentali o dominicali, nè, come guardasigilli, ho l'autorità per dire che la magistratura abbia bene o male risolto questa controversia di giurisprudenza, affermando che il carico della prova per dimostrare che le decime erano dominicali dovesse incombere, in certi casi, a coloro che eccepivano questo carattere per le decime che dovevano pagare.

Fatte queste osservazioni, non esito a dichiarare che la questione delle decime, specialmente in alcune Provincie, è una questione tuttora aperta, che ha bisogno di essere attentamente esaminata; e che molti tentativi furono, dal 1887 in poi, fatti per proporre una legge la quale valesse a migliorare la dizione della legge vigente e ad evitare le contestazioni. Credo, però, non vi possa essere una legge che venga a stabilire che chi ha un debito non verso un sacerdote, per ragion d'ufficio, ma verso un cittadino come cittadino, possa esserne assoluto.

Ad ogni modo, questo è un argomento aperto su cui l'attenzione del Parlamento sarà chiamata con un disegno di legge.

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 37 nello stanziamento proposto.

Casuali. — Capitolo 38. Spese casuali, lire 30,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 39. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 40. — Fondo di riserva per le spese imprevedute, lire 30,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — *Spese straordinarie*